



CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III Sezione

RIUNIONE GIOVEDI'1° DICEMBRE2016

1. Ricorso A.S.D.AVHERCULANEUM RESPINTO 1924

avversodecisioni merito gara U.S.D. San Severo/A.V. Herculaneum del 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2016)

2. Ricorso POL.D. SAMMICHELE

avversodecisioni merito gara Catanzaro C5 Stefano Gallo 79/Pol.D. Sammichele dell'1.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 28.10.2016)

RESPINTO.Trasmettegli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

3. Ricorso S.S.D. JESINA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Bugari Yuri seguito gara Jesina/San Nicolò del 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

4. Ricorso A.S.D. PESCARA

avversodecisioni merito gara SS Lazio a 5/ASD Pescara dell'8.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo di 4 - 5





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006

COMUNICATO STAMPA



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

5 – Com. Uff. n. 153 del 3.11.2016)

5. Ricorso S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 RESPINTO

avversodecisioni merito gara SSD Acqua e Sapone Calcio a 5/ASD Imola Calcio a 5 del 22.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 203 dell'11.11.2016)

6. Ricorso A.S.D. CAVENAGO FANFULLA RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Spiranelli Daniele seguito gara Cavenago Fanfulla/Aurora Pro Patria 1919 del 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

7. Ricorso BULLDOG TNT LUCREZIA RESPINTO

avverso decisioni merito gara Tenax Castelfidardo/Bulldog TNT Lucrezia del 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 201 dell'11.11.2016)

8. Ricorso S.S.D. ARL POTENZA CALCIO PARZIALMENTE ACCOLTO e, per

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 con diffida, seguito gara Potenza/Madrepetra Daunia del 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016) l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00 confermando la diffida.



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it